



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in  
camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

Dott. Giuseppe Lupo                      Presidente

Dott.ssa Rossana Guzzo                      Consigliere

Dott.ssa Sebastiana Ciardo                      Consigliere rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 620/2021 del R.G. di questa Corte di Appello,  
vertente in questo grado

TRA

[REDACTED] (C.F.:  
[REDACTED]) ed elettivamente domiciliato a Palermo in via  
[REDACTED] presso lo studio dell'avv.to [REDACTED] che lo rap-  
presenta e difende per mandato in atti

- parte appellante -

CONTRO

[REDACTED] SPA ([REDACTED] - già [REDACTED] Spa) e  
per essa, quale mandataria, giusta procura notaio [REDACTED] di  
Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678) [REDACTED] SPA  
([REDACTED]) già [REDACTED] SPA, per cambio di denominazione sociale,  
elettivamente domiciliata a Verona vicolo [REDACTED] presso lo  
studio dell'avv.to [REDACTED] che la rappresenta e difende per manda-  
to in atti;



- parte appellata -

E

[REDACTED] nata a Palermo (Pa) il [REDACTED]  
(C.F.: [REDACTED])

*Appellata contumace*

**Conclusioni delle parti:**

Appellante: "come in atto di appello"; Appellata: "come da comparsa di costituzione e risposta".

MOTIVI DELLA DECISIONE

❖ **Fatti di causa**

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 5012/2016, emesso dal Tribunale di Palermo in data 24/10/2016, eccependo: la carenza di prova scritta del credito ingiunto, la nullità del contratto per mancata sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto finanziatore e la mancata indicazione della misura degli interessi convenzionali; chiese la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda proposta.

Si costituì in giudizio la [REDACTED] s.p.a., (di seguito [REDACTED]) titolare del credito oggetto del contendere in seguito a cessione in blocco dei crediti insoluti, eccependo l'inadempimento dell'opponente chiese il rigetto della domanda, rilevando che non era stata contestata né l'avvenuta sottoscrizione del contratto né l'inadempimento delle rate rimaste insolte, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.



Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3061/2020 emessa in data 6/10/2020, rigettò l'opposizione proposta e confermò il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di lite.

Avverso la sentenza, [redacted] proponeva appello; la [redacted] Spa e per essa quale mandataria la [redacted] Spa, nelle more subentrata alla [redacted] s.p.a., resisteva al gravame.

Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 11.07.2023, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

#### ❖ MOTIVI DI APPELLO

1.2 Con il primo e il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente provato il credito ingiunto, ponendo un onere probatorio in capo all'opponente il quale si è limitato a contestare la ricezione della documentazione sostenendo di risiedere in un luogo diverso da quello indicato dall'opposta, senza tener conto che è stato prodotto un contratto privo della firma del legale rappresentante della società, non sono stati prodotti gli estratti conto certificati né è stata fornita la prova dell'erogazione del credito, in violazione dell'art. 117 TUB.

3. Con il terzo motivo di appello, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della [redacted]

4. Il quarto motivo deduce l'improcedibilità della domanda per



mancato esperimento del procedimento di mediazione trattandosi di materia per la quale, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 la mediazione è obbligatoria il cui onere di esperimento grava sulla parte opposta.

XXXX

In via preliminare, per ragioni di ordine logico, deve essere trattato il quarto motivo che attiene al rito e solleva, per la prima volta in questo grado di appello, eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in primo grado.

Il motivo è destituito di fondamento giacché in tema di mediazione obbligatoria, D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 1-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. 11/08/2021, n.22736: Cass. n. 25155 del 2020).

Nella specie, questa Corte ritiene non esperibile la mediazione sia per ragioni di economia processuale, considerato che la causa è già matura e di pronta decisione sia in ragione dell'infondatezza del gravame, come di seguito esposto sia tenendo conto che trattasi di una



morosità datata, come emerge dal decreto ingiuntivo recante il n. 5012/2016, peraltro non contestata dall'appellante il quale non ha mai mostrato di volere adempiere anche parzialmente il proprio debito.

D'altra parte, il ricorrente non ha mai eccepito avanti al primo giudice, come previsto a pena di decadenza, il mancato esperimento della mediazione, e la relativa eccezione è rigettata.

Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata per la prima volta in grado di appello del tutto genericamente, senza peraltro neppure indicare gli elementi di contestazione. Difatti, l'opponente in primo grado non ha giammai contestato l'avvenuta cessione del credito né la legittimazione attiva della ■■■ ad agire esecutivamente per far valere le proprie ragioni creditorie, promuovendo una contestazione nel merito del credito ingiunto e della fonte da cui lo stessa trae origine, formulando così difese incompatibili con la relativa eccezione che postulano un tacito riconoscimento della titolarità del credito in capo alle società precedenti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24798). Ne consegue che, sul punto, la censura mossa per la prima volta in appello è tardivamente formulata. In ogni caso, a fronte della tardiva contestazione, in appello la ■■■ ha prodotto documentazione volta a contrastare il motivo di gravame, da ritenersi, pertanto, ammissibile.

In particolare, è stata prodotta documentazione da cui risulta l'avvenuta cessione del ramo di azienda da ■■■ s.p.a. a ■■■ s.p.a. (verbale assemblea straordinaria del 29.6.2028 pubblicata in G.U. serie 92 del 9.8.2018) da cui si evince che la conferitaria subentra nei



debiti e nei crediti oggetto di cessione che potrà direttamente riscuotere, così realizzandosi una successione a titolo particolare. Ancora, è stata prodotta procura notarile del 21.12.2020 notaio [REDACTED] ove si dà atto della modifica della denominazione sociale della [REDACTED] s.p.a. in [REDACTED] s.p.a. con socio unico [REDACTED] s.p.a.; procura notarile del 9.12.2020 ove viene conferito mandato alla gestione dei crediti da [REDACTED] s.p.a. (denominazione modificata da [REDACTED] s.p.a.) a [REDACTED] s.p.a.

Per altro verso, il credito per cui si procede, rientra tra quelli passati in sofferenza, che ha formato oggetto di cessione *pro soluto* in blocco di crediti, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione avviata dalla [REDACTED] s.p.a., che ha ceduto a [REDACTED] s.p.a., in forza di un accordo quadro concluso in data 19.9.2014; cessione del credito comunicata al cliente con lettera raccomandata ricevuta in data 30.5.2016, ai sensi dell'art. 1264, cod. civ. (si veda documentazione prodotta nel procedimento monitorio). Inoltre, non vi è alcuna indeterminatezza né incertezza del credito ceduto giacché è stato allegato elenco dei crediti oggetto di cessione, parimenti versato in atti.

Passando al merito della controversia, il credito oggetto di decreto ingiuntivo trae fonte dal contratto di credito al consumo, sottoscritto da [REDACTED] e, quale coobbligata, da [REDACTED] in data 12.3.2014, con il quale è stato al medesimo concesso un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, ove è specificamente indicato il TAN (0,01) e il TAEG (1,81) ed ogni altra condizione contrattuale per il rimborso del capitale e degli interessi, con allegato il documento di



sintesi. Inoltre, nel procedimento monitorio è stato parimenti prodotto l'estratto conto attestante l'andamento del rapporto con indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute ed infine, a confutazione del motivo di opposizione, la certificazione con l'avvenuta erogazione del finanziamento, documenti tutti prodotti già nella fase sommaria del procedimento monitorio.

Tale documentazione soddisfa ogni requisito formale per la validità del contratto e del rapporto di finanziamento sottostante.

Ed invero, il contratto in atti, benché non presenti la sottoscrizione del funzionario della cedente reca la dichiarazione dell'appellante di ricezione, all'atto del contratto, di copia dello stesso, risultando così sufficiente per ritenere validamente formato il consenso per la pattuizione in atti. Sul punto è sufficiente richiamare l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di contratti "monofirma" per il quale: *"Il contratto cosiddetta monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti"* (ex plurimis Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590).

Nel caso di specie, come già detto, nel contratto versato in atti è presente la dichiarazione di [REDACTED] di aver preso visione delle condi-



zioni proposte e di aver ricevuto copia completa della documentazione, circostanza che, unitamente alla sottoscrizione non disconosciuta dall'opponente ed alla produzione degli altri documenti da parte della società finanziaria cessionaria, rende valido ed efficace il contratto sottoscritto.

Passando, invece, alla contestazione relativa alla mancata allegazione dell'estratto conto relativo al rapporto da cui origina il procedimento monitorio e che, sostiene l'opponente, non è documento sufficiente a comprovare la fondatezza del credito, va, intanto, premesso che l'estratto conto depositato in atti non è da considerarsi un mero estratto di saldaconto ma un'attestazione di tutti i movimenti contabili eseguiti dalla parte. Del resto, il rapporto in esame non nasce da un contratto di conto corrente bancario, ove le appostazioni riguardano posizioni debitorie e creditorie, ma da un contratto di finanziamento che reca le rate pagate e quelle rimaste insolute con il passaggio a sofferenza e la maturazione degli interessi moratori secondo quanto indicato in contratto, annotazione rispetto alla quale, peraltro, l'opponente non ha posto alcuna contestazione specifica.

Ne consegue che ogni requisito di forma risulti soddisfatto fin dalla fase monitoria, che il credito è, pertanto, provato e l'appello è integralmente rigettato.

#### ❖ Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14, come integrato dal DM n.





147/2022.

In ragione del rigetto dell'impugnazione, l'appellante deve essere condannato a rimborsare le spese di lite all'appellata che si liquidano come in dispositivo.

Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia di [REDACTED] che dichiara,

rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3061/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data 06.10.2020;

condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3800,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

*Costi deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 13.11.2023.*



**Il Consigliere Estensore**  
*Dott.ssa Sebastiana Ciardo*

**Il Presidente**  
*Dott. Giuseppe Lupo*

